



allegato "A" all'atto n. _____ di repertorio Notaio Giuditta Renaldini

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "SERVER S.R.L."

La società svolge l'attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "*in house providing*" conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del socio unico Comune di Verolanuova. La società è soggetta al potere di direzione, di indirizzo e di controllo del socio unico Comune di Verolanuova nelle forme previste dai successivi articoli e dalle leggi vigenti in materia.

2) SEDE

La società ha sede legale in Comune di Verolanuova, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi.

3) OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, in conformità alla medesima disposizione, e precisamente:

- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 193 D.Lgs. 50/2016;
- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

In via meramente esemplificativa, la società svolge, in via diretta o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con il/i Comuni soci, le seguenti attività:

- Captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione dell'acqua;
- Servizi di collettamento e di depurazione delle acque reflue;
- Stoccaggio, trasporto e smaltimento fanghi di depurazione compreso spurghi;
- Produzione, trasporto, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e vendita del gas;
- Produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali;
- Esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
- Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale;
- Servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
- Gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi;

- Impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
- Realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli e impianti connessi;
- Impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica luminosa;
- Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e servizi telematici ed informatici;
- Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini a attività aziendali;
- Cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- Gestione servizio di farmacia;
- Servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, coordinamento lavori;
- Servizi sociali in genere;
- Servizio di gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali;
- Gestione patrimonio immobiliare di proprietà comunale;
- Realizzazione e gestione reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
- I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, i servizi di pronto intervento e sistemazione buche, ogni altra attività che possa riguardare la sistemazione di piazze e marciapiedi;
- La gestione di impianti sportivi pubblici quali, ad esempio piscine, palestre, campi sportivi, strutture polivalenti;
- Attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico;
- Gestione delle aree verdi;
- Esercizio delle funzioni relative alla gestione del catasto in forma decentrata;
- Attività immobiliari in genere quali l'acquisto, vendita, locazione, permuta, gestione ed amministrazione di beni immobili di ogni natura; esecuzione di lottizzazioni e urbanizzazioni, costruzione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati pubblici e privati;
- Altri servizi di utilità e di interesse pubblico, quali - a solo titolo esemplificativo - gestione servizi cimiteriali, scuolabus, pubbliche affissioni, attività di progettazione in forma consortile di cui all'art. 17, comma I, lett. b) della Legge 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni.

La società può svolgere inoltre qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e progettazione e costruzione di opere e di impianti necessari da chiunque commissionati, con esclusione tassativa delle attività riservate a persone iscritte negli appositi albi previsti dalla legge.

Nei settori di proprio interesse, la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) del D.Lgs. n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.

Come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016, la società dovrà rispettare il limite normativamente previsto di svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio Comune di Verolanuova ed in particolare, l'art. 16 D. Lgs. 175/2016 secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione

ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

La società dovrà rispettare l'obbligo di mantenere una contabilità separata tra attività svolta per il Comune di Verolanuova e quella svolta per enti diversi, come previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 175/2016.

La società ha, altresì, per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni altra attività economica (sopra non espressamente elencate, ma comunque complementari e connesse alle medesime), funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

La società, nei limiti in cui è consentito dalla normativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi di interesse pubblico; inoltre, sempre ove consentito dalla normativa, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e ogni altra attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, patronage, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituenti, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere, al compimento di ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

L'attività finanziaria non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico ed in via prevalente; comunque nel rispetto dei limiti di cui al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. 1/9/1993 n. 385.

Restano comunque escluse:

- La sollecitazione del pubblico risparmio di cui alla legge 216/1974 ed altre in merito;
- Le attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991 e/o società finanziarie di cui al citato T.U. in materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.

La società potrà accedere ai contributi nonché a finanziamenti agevolati previsti dalle

leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dagli enti locali e, pertanto, costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nelle relative disposizioni in materia.

4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila e centesimi zero), interamente di proprietà del Comune di Verolanuova, che è unico socio.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale, fatto salvo quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 175/2016 e nel suo art. 14, comma 5 in particolare.

In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, cod. civ., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, dovrà essere autorizzato con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ..

6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del

risparmio presso soci.

7) TITOLI DI DEBITO

Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, la società può emettere i titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ.; i titoli devono essere nominativi e devono riportare indicazioni relative a denominazione, oggetto e sede, capitale sociale e riserve esistenti al momento della emissione, data della decisione di emissione dei titoli e loro caratteristiche, incluse eventuali garanzie nonché la firma dell'Organo amministrativo.

La decisione di emissione dei titoli prevede gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI

8) PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

9) DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Fatte salve norme inderogabili previste dalla legge per le società pubbliche *in house*, le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad altri Enti per legge qualificati Pubblici, anche per frazioni, dovendo la Società permanere a totale partecipazione pubblica interessata alla gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

In caso di ingresso di nuovi soci nella compagine sociale il Comune di Verolanuova deve comunque mantenere sempre una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale. Pertanto, il socio Comune di Verolanuova non può cedere, in una o più alienazioni, quote di partecipazione che, nel loro ammontare, superino cumulativamente il 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto.

In caso di alienazione di quote è riconosciuto il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute. In particolare, il socio che intende trasferire la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, deve prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

La prelazione spetta per ogni fattispecie di cessione a titolo oneroso e gratuito.

La prelazione spetta anche in caso di costituzione della quota in usufrutto o di cessione della nuda proprietà, mentre non spetta in caso di costituzione di pegno sulla quota.

Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo o il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo per l'esercizio della prelazione è determinato di comune accordo, ovvero, da un arbitratore nominato dalle parti, o, in difetto, dal Presidente

del Tribunale di Brescia.

Anche qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al Tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.

Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo posta elettronica certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Il Socio alienante dovrà comunicare l'offerta mediante pec alla Società e l'offerta deve contenere tassativamente la generalità del cessionario, le condizioni della cessione e fra queste il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo della Società dovrà entro giorni 15 (quindici) dare comunicazione ai soci, ivi compreso al socio cedente, mediante posta elettronica certificata (pec) l'offerta trasmessa.

Per l'esercizio del diritto di prelazione i soci devono comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'Organo amministrativo la propria volontà di esercitarla alla Società e al Socio cedente.

La prelazione non esercitata da uno o più soci accresce l'oggetto della prelazione in favore dei soci che intendono esercitarla.

Ai fini della prelazione tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata (pec).

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione

di prelazione.

Se entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'organo Amministrativo della Società la prelazione non sia stata esercitata, il socio che intende alienare può disporre liberamente della propria partecipazione in favore di terzi, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle regole di cui sopra, è inefficace nei confronti della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è comunque subordinata al gradimento espresso dall'Organo Amministrativo. Il diniego all'ingresso del nuovo socio deve essere motivato.

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche statutarie.

11) RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei termini stabiliti e, in particolare:

A) ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, ovvero una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ.;

B) ai soci:

- a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ.;
- b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione della clausola compromissoria;
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. Il recesso si esercita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, tale diritto può essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscenza di quel fatto da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto ai sensi di legge ed entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 4, cod. civ..

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni,

affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente.

12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

TITOLO IV **DECISIONI DEI SOCI**

13) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., dei componenti l'Organo di controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- linee guida e di indirizzo annuali e pluriennali per l'organo amministrativo,
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile; i titoli devono essere nominativi e devono riportare indicazioni relative a denominazione, oggetto e sede, capitale sociale e riserve esistenti al momento della emissione, data della decisione di emissione dei titoli e loro caratteristiche, incluse eventuali garanzie nonché la firma dell'organo amministrativo;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono adottate soltanto mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ..

14) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax risultante dal Registro delle Imprese; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da

esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e i componenti l'Organo di controllo, se nominato, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

15) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

In deroga all'art. 2479 bis, comma 3, ultimo periodo, cod. civ., anche nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quozienti sopra indicati.

L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

16) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e dei presenti patti sociali, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti, sia consentito al Presidente di regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, alla votazione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

17) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 2, cod. civ., il socio può farsi rappresentare con delega scritta in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

TITOLO V

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

18) ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, il socio Comune di Verolanuova esercita sulla società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate “*in house providing*”.

2. In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo *ex ante*), monitoraggio (controllo “contestuale”) e verifica (controllo *ex post*), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del TUEL, secondo le modalità di seguito riportate.

Controllo ex ante

- a. Il documento unico di programmazione (DUP), allegato al bilancio previsionale del socio Comune di Verolanuova, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, individua gli indirizzi e gli obiettivi gestionali della società “*in house*”, in riferimento all'arco temporale considerato dal medesimo documento. Gli obiettivi sono espressi, per quanto possibile, in termini quantitativi e qualitativi anche con l'utilizzo di appositi indicatori ed in riferimento a standard o altri parametri statistici di riferimento;
- b. Il socio Comune di Verolanuova procede alla preventiva approvazione dei

seguenti atti della società:

- deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria,
- relazione programmatica;
- piano degli investimenti;
- piano di sviluppo;
- piano industriale;
- piano economico finanziario;
- piano occupazionale;
- acquisti e alienazioni di beni immobili;
- impegni di spesa per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila euro e zero centesimi).

La Società trasmette la suddetta documentazione al socio Comune di Verolanuova in tempo utile per l'approvazione del documento unico di programmazione.

Monitoraggio o controllo "contestuale"

Il socio Comune di Verolanuova:

- a. Acquisisce dalla Società "*in house*" entro il 31 (trentuno) agosto di ciascun anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali.
- b. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali e indicazione, in caso di squilibrio finanziario, delle eventuali azioni correttive che la società deve obbligatoriamente intraprendere.
- c. Ha la potestà di richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;
- d. Ha la potestà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- e. Ha la potestà di procedere a controlli ispettivi in qualsiasi momento;

La società ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato *in house*.

Controllo ex post

Il socio Comune di Verolanuova:

- a. Approva nei termini di legge la proposta di bilancio annuale della società *in house*, contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.
- b. Approva il bilancio consolidato nelle modalità previste dai principi contabili e con la verifica dei crediti e debiti reciproci da evidenziarsi nel proprio rendiconto annuale."

19) GESTIONE DELLA SOCIETA'

Salvo quanto previsto nel presente statuto in tema di controllo analogo, in conformità a quanto disposto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta all'Organo Amministrativo, che è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria della stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo,

amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

20) COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata, su decisione motivata dei soci di norma, da un Amministratore Unico o, nel rispetto della normativa in materia, da un Consiglio di Amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. In particolare l'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente.

Nella scelta degli amministratori, si osservano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, l'art. 11 D. Lgs. 175/2016 e i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, sulla parità di accesso.

Nel caso in cui il Comune di Verolanuova sia socio unico, esso provvede alla nomina e all'eventuale revoca diretta ex art. 2449 c.c. sia dell'Amministratore Unico sia dei membri del Consiglio di amministrazione e i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di nomina o di revoca.

Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del D. Lgs. 175/2016, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i Consiglieri del Comune di Verolanuova.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito in fase di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili, in qualunque momento, anche senza giusta causa, salvo in tale ultimo caso il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno.

Nel caso di pluralità dei soci, spetta al Comune di Verolanuova la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione; anche in quest'ipotesi il Comune di Verolanuova provvede alla nomina dei relativi amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, alla loro sostituzione provvedono, se possibile, gli altri amministratori nominati dall'Assemblea. I sostituti durano in carica fino all'adunanza assembleare successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla sopra indicata normativa inclusa la legge n. 120/2011 e dal relativo Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei soci; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Agli amministratori si applica l'articolo 11 comma 15 del D.Lgs. 175/2016 e pertanto gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla loro scadenza.

La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ..

21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente (con esclusiva funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi) ove non vi abbiano provveduto i soci; possono essere attribuite deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario e ne faccia richiesta scritta almeno un consigliere o, se nominati, i componenti l'Organo di controllo o il revisore.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'avviso di convocazione può consentire che l'adunanza si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti, sia consentito al Presidente di regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, alla votazione e di visionare e inviare documenti.

L'adunanza si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e i

componenti l'Organo di controllo, ove nominato, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

22) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia dei limiti ai compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica. Restano ferme le eventuali normative sui limiti ai compensi specificatamente applicabili agli amministratori delle "società in house".

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; sono fatti salvi gli ulteriori divieti e le eccezioni di cui alla normativa in materia di società pubbliche.

23) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., gli amministratori sono responsabili civilmente nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci o terzi.

L'azione sociale di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, o agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

25) DIVIETI

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

E' fatto divieto di costituire nuove società e/o di acquisire nuove partecipazioni per la società che svolgano (anche) attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti, salve le eccezioni eventualmente previste da norme speciali.

26) ORGANO DI CONTROLLO

Come previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, la società dovrà nominare l'organo di controllo o un revisore.

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di

Controllo è stato ricostituito. Agli organi di controllo si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, ove non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.

Il Collegio Sindacale, ove costituito, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea dei Soci, che determina il compenso dell'organo di controllo per tutta la durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'adunanza si può svolgere con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti, sia consentito al Presidente di regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, alla votazione e di visionare e inviare documenti.

L'adunanza si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

27) CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di trenta giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'Organo amministrativo e verranno trasmesse in copia ai componenti l'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale o all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nei presenti patti sociali.

I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.

Sarà facoltà dell'Organo Amministrativo far partecipare alle predette ispezioni i componenti l'Organo di controllo, se nominato, ovvero un professionista di propria fiducia.

28) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ove obbligatoria, la società provvede alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii.

La nomina è di competenza dell'Organo amministrativo.

Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico, approvate dall'organo di gestione, sono previste nell'atto di nomina.

TITOLO VI **BILANCIO E UTILI**

29) BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

30) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VII **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

31) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento anticipato della Società è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Inoltre, lo scioglimento della Società si verifica automaticamente qualora sia esercitato il recesso da parte del socio Comune di Verolanuova.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

32) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi a oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la società.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830, comma 2, cod. proc. civ., la decisione sul merito ad un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in tal caso i soci assenti e dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro i successivi 90 (novanta) giorni.

34) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..

35) DOMICILIO

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

36) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e le norme di cui al D.lgs. 175/2016 e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In Verolanuova (BS), presso una salsina del Comune di Verolanuova, in Piazza Libert  n. 39, il giorno 22 (ventidue) febbraio 2023 (duemilaventitr ).